SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 giugno 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 4 maggio 2012.

Fondo sperimentale di riequilibrio ai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2012. *(12A07119)* . . . . *Pag.* 1

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 12 giugno 2012.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «I.G.B. – Istituto "Gabriele Buccola" Scuola di psicoterapia cognitiva», da istituire e ad attivare nella sede di Palermo un corso di specializzazione in psicoterapia. *(12A07058)* . . . . *Pag.* 3

DECRETO 12 giugno 2012.

Diniego dell'abilitazione all'«Istituto di psicosomatica PNEI», ad istituire e ad attivare nella sede di Bagni di Lucca un corso di specializzazione in psicoterapia. *(12A07060)* . . . . *Pag.* 4

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 4 giugno 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Ferrara. *(12A06904)* . . . . *Pag.* 4

Ministero della salute

DECRETO 29 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sibylle Unterhofer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(12A07084)* *Pag.* 5

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 5 giugno 2012.

Determinazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, per l'anno 2012. *(12A07057)* . *Pag.* 6

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 15 giugno 2012.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012. (Ordinanza n. 0009). *(12A07178)* . . . . *Pag.* 7

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

REGOLAMENTO 18 giugno 2012.

Regolamento di attuazione dell'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, concernente la disciplina del procedimento per la dichiarazione da parte dell'Isvap della decadenza nei confronti dei titolari di cariche incompatibili. (Regolamento n. 42). *(12A07120)* . . . . *Pag.* 9

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale per uso umano «Docetaxel Hospira» *(12A07055)* . . . . *Pag.* 12

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dermatrans» *(12A07083)* . . . . *Pag.* 12

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mesalazina Aurobindo» *(12A07097)*. . . . . *Pag.* 12

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soriclar» *(12A07107)* . . *Pag.* 13

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Leviorinil Nasale» *(12A07108)* . . . . *Pag.* 14

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluorouracile IC Pharma» *(12A07109)* . . . . *Pag.* 14

Ministero dell'interno

Trasformazione della natura giuridica dell'associazione laicale a scopo di culto e di religione denominata «Pia Unione Jesus Victima», in Trani, in istituto secolare di diritto pontificio, con mutamento della denominazione in «Istituto Secolare Jesus Victima» e trasferimento della sede a Roma. *(12A06903)* . . . . *Pag.* 15

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 giugno 2012 *(12A07087)* . . . . *Pag.* 15

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 giugno 2012 *(12A07088)* . . . . *Pag.* 16

Ministero della salute

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Neoformaldec» *(12A06907)*. . . . . *Pag.* 16

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mesben 10 mg/ml» soluzione iniettabile per cavalli e bovini. *(12A07056)* *Pag.* 16

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Somnipron» 10 mg/ml. *(12A07059)* . . . . *Pag.* 17

Comunicato relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spiroxan». *(12A07061)* . . . . *Pag.* 17

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Enrovet» 25, 50 e 100 mg/ml. *(12A07062)* . . . . *Pag.* 17

Ministero dello sviluppo economico

Avvio del procedimento per lo scioglimento di n. 107 società cooperative aventi sede nella regione Puglia *(12A06909)*. . . . . *Pag.* 18

Regione Toscana

Approvazione dell'ordinanza n. 43 del 23 maggio 2012 *(12A06908)*. . . . . *Pag.* 23

Approvazione dell'ordinanza n. 44 del 23 maggio 2012 *(12A06905)*. . . . . *Pag.* 23

Approvazione dell'ordinanza n. 45 del 23 maggio 2012 *(12A06906)*. . . . . *Pag.* 23

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 128

Ministero dell'economia e delle finanze

Situazione del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2011 *(12A07111)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 maggio 2012.

Fondo sperimentale di riequilibrio ai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2012.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Visto il comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nel testo modificato dall'art. 13, comma 18 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che istituisce, per la durata di tre anni e fino alla data di attivazione del fondo perequativo di cui all'art. 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, un fondo sperimentale di riequilibrio, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, alimentato con il gettito o quote di gettito di alcuni tributi attribuiti, nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, anche dalla compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4 dello stesso art. 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011;

Considerato anche, in base all'art. 13, comma 19-*bis*, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, per gli anni 2012, 2013 e 2014, che la determinazione della percentuale della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto è esclusivamente finalizzata a fissare tale percentuale in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il comma 7 dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, il quale prevede che — previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 — con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del fondo sperimentale di cui al comma 3 del citato art. 2, nonché le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 dello stesso articolo che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione;

Visto il decreto interministeriale in data 21 giugno 2011, con il quale sono state stabilite per l'anno 2011 le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio;

Visto l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011 il quale prevede che a decorrere dal 2012 cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario l'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, nonché la relazione tecnica allegata allo stesso decreto legislativo la quale chiarisce che a seguito di tale cessazione viene attribuita ai comuni, per l'anno 2012, una somma pari a 614 milioni di euro;

Vista la documentazione approvata nella seduta del 22 febbraio 2012 dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff) con cui si è definito, per l'anno 2012, l'aggiornamento e la revisione dell'ammontare dei trasferimenti fiscalizzati e non fiscalizzati corrisposti dal Ministero dell'interno ai comuni;

Considerato che nel riparto delle somme a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio occorre tenere conto degli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, nonché, degli effetti conseguenti all'applicazione, per il 2012, dell'art. 2, comma 183, della legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni;

Visto l'art. 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 che ha anticipato al 2012, in via sperimentale, l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011;

Considerato che il comma 17 del citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, prevede che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, varia in ragione delle differenze del gettito stimato dell'imposta municipale propria ad aliquota di base e che, in caso di incapienza, ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

Visto l'art. 28, commi 7 e 9, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, nella parte in cui prevede che per l'anno 2012 e successivi il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della regione Sicilia e della regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro, in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria;

Considerato che i dati concernenti l'imposta municipale propria anno 2012, risultanti dalle comunicazioni in data 22 e 24 febbraio 2012, sono stati elaborati dal dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, in via previsionale, atteso che trattasi di nuova imposta;

Considerato, pertanto, che la quantificazione degli effetti finanziari connessi all'attribuzione della nuova imposta ed alle corrispondenti compensazioni sul fondo sperimentale di riequilibrio per il 2012 avviene sulla base di dati previsionali, per cui necessita di una verifica successiva, sulla base delle informazioni sul gettito effettivamente realizzato, desumibili anche in corso d'anno, attraverso l'analisi dei versamenti dell'acconto, in con-

siderazione dell'obbligatorietà del versamento disposto dall'art. 13, comma 12, del citato decreto legge n. 201 del 2011;

Ritenuto necessario mantenere fondamentalmente i criteri di ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio già adottati per l'anno 2011 nella considerazione, sia che non risultano disponibili i dati sui fabbisogni standard ai fini di procedere ad un riparto su basi diverse da quelle adottate nell'anno 2011, sia che i dati utilizzati per stimare gli effetti finanziari dell'imposta municipale propria necessitano di un successivo momento di verifica;

Dato atto altresì, che l'aver considerato anche per l'anno 2012, l'importo già risultante dalla ripartizione delle risorse a ciascun ente da federalismo fiscale dell'anno 2011, basato sui criteri contenuti nell'art. 2, comma 7 del decreto legislativo n. 23 del 2011, assicura il rispetto di tali criteri anche per l'anno 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2012, il fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni, alimentato con le risorse di cui all'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è quantificato nell'importo di 6.825.394.605,00 di euro, così come risultante dalla documentazione approvata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012.

Art. 2.

1. Per l'attribuzione della quota spettante a ciascun comune del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012, si provvede a:

a) considerare l'ammontare delle risorse già assegnate a ciascun comune per l'anno 2011 a titolo di federalismo fiscale tenendo conto delle variazioni successivamente intervenute, come indicato nel documento approvato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012;

b) ridurre le risorse di ciascun comune interessato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010, pervenendo ad un valore che corrisponde al saldo algebrico fra l'importo della riduzione operata nel 2011 e quella operata nel 2012, per ciascun comune;

c) attribuire le somme corrispondenti al valore della cessata addizionale comunale sui consumi di energia elettrica in misura proporzionale all'ammontare risultante dalla somma algebrica di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*;

d) ridurre le risorse a ciascun comune interessato in conseguenza dell'art. 2, comma 183, della legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni;

e) ridurre le assegnazioni a ciascun comune, in applicazione dell'art. 28, commi 7 e 9, del decreto-legge n. 201 del 2011;

f) applicare le compensazioni finanziarie per attribuzione di entrate connesse all'istituzione dell'imposta municipale propria sperimentale di cui al decreto legge n. 201 del 2011.

2. La ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio con le modalità indicate al comma 1 assicura una ripartizione di risorse pari al valore del fondo sperimentale di riequilibrio di 6.825.394.605,00 di euro.

Art. 3.

1. Nel caso in cui il valore per il singolo comune, risultante dalle operazioni di cui all'art. 2, comma 1, sia negativo, sarà demandato all'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base dei dati comunicati entro il mese di settembre dal Ministero dell'interno, il recupero, nei confronti dei comuni interessati, di una somma di pari importo, all'atto del pagamento a saldo agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate al bilancio dello Stato ed imputate al capitolo di entrata relativo all'imposta municipale propria riservata allo Stato.

Art. 4.

1. I pagamenti del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012 sono disposti dal Ministero dell'interno in tre rate di uguale importo entro i mesi di marzo, maggio e ottobre.

Art. 5.

1. Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio, fermo restando l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul Fondo di cui all'art. 13, comma 17, ed all'art. 28, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati, in particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizione delle assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto.

2. In occasione del pagamento della terza rata del fondo sperimentale di equilibrio, sarà operato il conguaglio conseguente alle nuove stime di distribuzione dell'IMU, che saranno rese note entro il mese di luglio 2012 dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Entro il mese di febbraio del 2013 verranno effettuate le ulteriori verifiche in ragione del pagamento a saldo del mese di dicembre 2012, in base ai dati disponibili attraverso il modello F24.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2012

Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze il vice Ministro delegato
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2012
Interno, registro n. 4, foglio n. 202

12A07119

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 giugno 2012.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «I.G.B. – Istituto "Gabriele Buccola" Scuola di psicoterapia cognitiva», da istituire e ad attivare nella sede di Palermo un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «I.G.B. – Istituto "Gabriele Buccola" Scuola di psicoterapia cognitiva» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Palermo - via Ugo La Malfa, 62 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione dell'11 maggio 2012, ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento rilevando che anche se la scuola afferma di fare riferimento ad un approccio teorico noto - la psicoterapia cognitiva - e ad una società nota (la SITCC), la documentazione relativa alla presentazione del modello teorico di riferimento (secondo quanto indicato nell'art. 2, comma 2, del D.M. 509/98) è assolutamente carente e pertanto non può essere presa in esame;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «I.G.B. - Istituto "Gabriele Buccola" Scuola di psicoterapia cognitiva» con sede in in Palermo - via Ugo La Malfa, 62 - per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2012

Il Capo del dipartimento: LIBERALI

12A07058

DECRETO 12 giugno 2012.

Diniego dell'abilitazione all'«Istituto di psicosomatica PNEI», ad istituire e ad attivare nella sede di Bagni di Lucca un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 15 novembre 2011 di diniego dell'abilitazione all'Istituto di psicosomatica PNEI;

Vista la reiterazione dell''istanza con la quale l'«Istituto di psicosomatica PNEI» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Bagni di Lucca (Lucca) – presso Villa Demidoff - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione dell'11 maggio 2012, ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento rilevando che l'esposizione dell'indirizzo scientifico-culturale non si discosta in modo sostanziale da quanto già proposto nella domanda precedente; il modello psicoterapeutico illustrato nella presentazione attuale si avvale dei medesimi parametri già descritti nella precedente proposta; la scelta degli insegnamenti non riesce ancora ad integrare a sufficienza i saperi necessari all'esercizio dell'attività di cura alla luce del modello teorico di riferimento proposto;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'«Istituto di psicosomatica PNEI» con sede in Bagni di Lucca (Lucca) – presso Villa Demidoff - per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2012

Il Capo del dipartimento: LIBERALI

12A07060

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 giugno 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Ferrara.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista l'Ordinanza del Prefetto della Provincia di Ferrara, n. 3592/2012 del 20 maggio 2012 che ha disposto la chiusura, in via precauzionale, anche di tutti gli uffici pubblici esistenti nella città di Ferrara per l'intera giornata di lunedì 21 maggio 2012;

Viste le note n. 492 del 22 maggio 2012 e n. 500 del 23 maggio 2012 del Direttore della Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara, con cui si comunicava il mancato funzionamento di quest'ultima Commissione, causa evento sismico ed in ossequio alla Ordinanza del Prefetto della Provincia di Ferrara sopra citata, così determinando la chiusura della Segreteria;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi da parte della Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara nella giornata del 21 maggio 2012 per le motivazioni suesposte;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Emilia Romagna, che con provvedimento n. 9/2012, protocollo n. 400/2012, del 22 maggio 2012 ha espresso il proprio benestare all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex d.lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara nel giorno 21 maggio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2012

p. Il direttore generale: D'AVANZO

12A06904

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sibylle Unterhofer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 10 maggio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sibylle Unterhofer nata a Bolzano (Italia) il giorno 6 settembre 1987, di cittadinanza Italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato in data 30 aprile 2012 dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria – in data 30 aprile 2012 alla sig.ra Sibylle Unterhofer, nata a Bolzano (Italia) il giorno 6 settembre 1987, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Sibylle Unterhofer è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A07084

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 giugno 2012.

Determinazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, per l'anno 2012.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un Programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974, da realizzare attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia;

Vista la direttiva 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 come modificata dalla direttiva 2006/67/CE del 24 luglio 2006, che impone l'obbligo agli Stati membri dell'Unione Europea di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, che attua la direttiva 98/93/CE sopra citata ed in particolare l'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 3, i quali dispongono che le scorte di riserva del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che, nel medesimo decreto, siano definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 settembre 2002, n. 16995, con il quale si è data attuazione al disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 «Riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» ed in particolare l'art. 1, commi 90, 91 e 92, che modifica la disciplina delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2006, n. 17325, e 14 febbraio 2007, n. 17329, con i quali è stata modificata la disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi finiti da mantenere a scorta fissata dal decreto 19 settembre 2002, n. 16995;

Ritenuta la necessità di procedere al calcolo delle scorte obbligatorie per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtù della normativa in premessa;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dei quantitativi delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2012

1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti alle categorie I, II e III di cui all'allegato A del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, da costituire e mantenere stoccate per l'Italia sino all'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno 2013 ammontano a 11.396.083 tonnellate complessive, di cui 9.749.014 tonnellate derivanti dalle immissioni al consumo e/o dalle esportazioni effettuate nel corso dell'anno 2011 e 1.647.069 tonnellate da detenere come quota aggiuntiva necessaria a conseguire i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia internazionale dell'energia, come disposto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo sopra citato.

2. La quota da attribuire alle sole raffinerie sulla base delle esportazioni e/o delle lavorazioni effettuate per conto di committenti esteri nel corso dell'anno 2011, detraibile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dall'ammontare della scorta è pari a 781.680 tonnellate complessive così suddivise:

categoria I: t. 385.831 tonnellate;

categoria II: t. 318.002 tonnellate;

categoria III: t. 77.847 tonnellate.

3. A seguito della detrazione di cui al comma 2, il quantitativo residuo da ripartire tra i soggetti che nel corso dell'anno 2011 hanno immesso al consumo prodotti petroliferi finiti nel mercato interno ammonta a 8.967.334 tonnellate complessive così suddivise:

categoria I (benzine per autoveicoli, carburanti per aerei, benzina per aerei, carburanti per motori aviazione di tipo benzina): 1.549.077 tonnellte;

categoria II (gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante, carburante per motori a reazione del tipo cherosene): 7.210.202 tonnellate;

categoria III (oli combustibili): 163.055 tonnellate.

4. Ai quantitativi di scorta di cui ai commi 2 e 3 sono aggiunti quelli incrementali da calcolare secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22. Tali quantitativi, da ripartire tra i soggetti tenuti all'obbligo sulla base delle percentuali di cui all'art. 2, sono i seguenti:

categoria I: 344.499 tonnellate;

categoria II: 1.271.870 tonnellate;

categoria III: 40.700 tonnellate

Art. 2.

Determinazione dei coefficienti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22

1. La ripartizione dei quantitativi di cui all'art. 1 tra i soggetti tenuti all'obbligo è effettuata sulla base di coefficienti così definiti:

a) per la parte di scorta derivante dalle immissioni al consumo: dal rapporto tra l'ammontare della scorta a carico dell'Italia, al netto delle detrazioni delle quote attribuite alle sole raffinerie come specificato all'art. 1, e le immissioni al consumo avvenute nel mercato interno nel corso dell'anno 2011:

categoria I: 16,852%;

categoria II: 22,171%;

categoria III: 9,965%;

b) per la parte di scorta costituente la quota aggiuntiva ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22: dal rapporto tra il quantitativo di scorta fissato per l'anno in corso dall'Agenzia internazio-

nale dell'energia in oli greggi, opportunamente trasformato in prodotti finiti delle tre principali categorie, e la scorta in categorie derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel Paese nell'anno 2011: 16,895% per ciascuna categoria di prodotto.

2. La Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche comunicherà la ripartizione delle scorte di cui all'art. 1 a ciascun soggetto tenuto all'obbligo.

Art. 3.

Sostituzioni e conversioni tra i prodotti soggetti a scorta

1. È consentito sostituire con prodotti finiti e/o con oli greggi e/o con semilavorati le scorte di cui agli articoli 1 e 2 secondo le modalità previste dall'art. 7 del decreto del Ministro delle attività produttive 19 settembre 2002, n. 16995, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2007, n. 17329.

2. La scorta derivante da immissioni al consumo e da esportazioni potrà essere sostituita con oli greggi e/o con semilavorati a condizione che ciascuna tonnellata di prodotto finito sia sostituita da 1,325 tonnellate di materia prima.

3. La scorta costituente la quota destinata a raggiungere il livello fissato dall'Agenzia internazionale dell'energia può essere sostituita con oli greggi e/o semilavorati a condizione che ogni tonnellata sia sostituita con 1,2 tonnellate di materia prima. La scorta può altresì essere sostituita con pari quantità di prodotti appartenenti alle altre categorie e con prodotti petroliferi non appartenenti alle tre categorie principali a condizione che il quantitativo da sostituire sia prima convertito in oli greggi moltiplicandolo per il fattore di conversione di 1,2 e poi diviso per il coefficiente di 1,065.

Art. 4.

Decorrenza e validità dell'obbligo e dislocazione delle scorte

1. Le scorte di cui all'art. 1 devono essere costituite a decorrere dalle ore 0.00 del giorno 1° luglio 2012. Entro tale data i singoli operatori devono confermare la costituzione delle scorte e rendere nota la loro dislocazione.

2. Ogni diversa successiva dislocazione delle scorte può essere disposta soltanto previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico secondo le procedure operative contenute nella circolare ministeriale del 19 novembre 2002 n. 271, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

3. La misura delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, definita nell'art. 1, rimane valida sino all'entrata in vigore degli obblighi per l'anno successivo.

Art. 5.

Ulteriori disposizioni

1. Contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni a decorrere dalla data in cui se ne sia avuta piena ed integrale conoscenza.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 5 giugno 2012

Il Ministro: PASSERA

12A07057

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 15 giugno 2012.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012. (Ordinanza n. 0009).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59;

Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 ed in particolare l'art. 2, comma 6, che prevede che le risorse derivanti dalle erogazioni liberali confluiscono nelle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto - Commissari delegati, ai fini della realizzazione degli interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti eventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, del 1° giugno 2012, n. 0002, del 2 giugno 2012, n. 0003 e del 6 giugno 2012, n. 0004;

Considerato che tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;

Considerato che i ripetuti eventi sismici, e in particolare il terremoto del 29 maggio 2012, hanno provocato un aggravamento delle situazioni di criticità causate dal precedente evento del 20 maggio 2012;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere, senza soluzione di continuità, all'approntamento tempestivo di ogni azione urgente finalizzata al soccorso e all'assistenza alla popolazione, nonché all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, anche con riferimento all'evoluzione dei fenomeni ed all'aggravamento delle situazioni pregresse;

Visto il comunicato del 5 giugno 2012 della Commissione grandi rischi e le conseguenti iniziative assunte dal Governo e dal Comitato operativo della protezione civile;

Ritenuto, pertanto, necessario, autorizzare l'impiego di personale delle Forze armate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, con compiti di soccorso alle popolazioni, superamento della situazione emergenziale, vigilanza e pattugliamento;

Ravvisata, inoltre, la necessità di provvedere alla modifica dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 6 giugno 2012, n. 0004, al fine di rendere coerenti le disposizioni ivi contenute con quanto disposto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74;

Sentito il Ministero della difesa;

Acquisita l'intesa delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare i necessari interventi di soccorso e le attività necessarie al superamento della situazione di emergenza, nonché la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori colpiti dal sisma, per impedire condotte criminose, è autorizzato l'impiego, a decorrere dal 10 giugno 2012 e sino al 29 luglio 2012, di un contingente di 300 militari delle Forze armate che agiscono ai sensi dell'art. 7-*bis*, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Al personale di cui al presente comma, per i giorni di effettivo impiego, sono attribuiti l'indennità giornaliera onnicomprensiva e il limite individuale medio mensile di compenso per lavoro straordinario individuati dal decreto adottato ai sensi dell'art. 7-*bis*, comma 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125 e dell'art. 33, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 632.775,00 si provvede a valere sulle risorse stanziate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 45301 del 22 maggio 2012 mediante aperture di credito in favore di un funzionario delegato individuato dal Ministero della difesa.

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'art. 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 giugno 2012, n. 0003, le parole: «euro 30.000.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 34.900.000,00».

2. All'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 6 giugno 2012, n. 0004, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 1, le parole da: «, per il successivo trasferimento» a: «2 giugno 2012, n. 0003» sono soppresse;

b) all'art. 1, comma 4, le parole: «dell'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 6».

Art. 3.

1. Al fine di garantire il mantenimento di adeguati livelli di assistenza alla popolazione in caso di emergenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere, in termini di assoluta urgenza, al reintegro ed alla riparazione dei materiali di pronto intervento e di assistenza alla popolazione impiegati per fronteggiare gli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, è autorizzato a provvedere, in termini di asso-

luta urgenza, all'acquisizione e al reintegro dei materiali dei Centri assistenziali di pronto intervento del Ministero dell'interno e dei materiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per fronteggiare gli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 45301 del 22 maggio 2012.

Art. 4.

1. Al fine di garantire nel più breve tempo possibile il ripristino della capacità di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile, in considerazione del massiccio ed intensivo utilizzo di attrezzature e mezzi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile operanti nell'ambito delle colonne mobili delle organizzazioni di rilievo nazionale, delle colonne mobili delle Regioni e Province autonome e della colonna mobile della Croce Rossa Italiana, impegnate nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a concedere alle organizzazioni suindicate contributi finalizzati a concorrere alla copertura delle spese che le predette organizzazioni sosterranno per il ricondizionamento, il ripristino della funzionalità e la manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature impiegati, nonché, qualora non convenientemente ripristinabili, per l'eventuale reintegro o sostituzione dei medesimi con attrezzature o mezzi di concezione innovativa e in grado di ottimizzare i costi di gestione. I contributi sono concessi nei limiti specificati al successivo comma 2.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite di 4,5 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 45301 del 22 maggio 2012 e così ripartite:

a) entro il limite di euro 1,7 milioni, in favore delle organizzazioni di volontariato delle colonne mobili delle organizzazioni di rilievo nazionale;

b) entro il limite di euro 400.000,00, in favore della Croce Rossa Italiana;

c) entro il limite di euro 2,4 milioni, in favore delle organizzazioni di volontariato delle colonne mobili delle Regioni e Province autonome.

3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, con proprio provvedimento da adottarsi sentite, per quanto di rispettiva competenza, la Commissione speciale «Protezione Civile» della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, la Croce Rossa Italiana e la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, stabilisce le procedure per l'individuazione delle organizzazioni beneficiarie, in ragione dell'effettivo impegno nelle aree terremotate, per la ripartizione dei contributi di cui al comma 1, nonché per la quantificazione dei contributi e la relativa erogazione, nonché le procedure per lo svolgimento degli opportuni controlli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2012

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

12A07178

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

REGOLAMENTO 18 giugno 2012.

Regolamento di attuazione dell'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, concernente la disciplina del procedimento per la dichiarazione da parte dell'Isvap della decadenza nei confronti dei titolari di cariche incompatibili. (Regolamento n. 42).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private ed in particolare l'art. 9, comma 3, secondo cui l'ISVAP stabilisce con regolamento i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 2, comma 5, ai sensi del quale le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza;

Visto il proprio «regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti dell'ISVAP»;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 («D.L. Salva Italia»), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e le linee guida del 20 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, elaborate congiuntamente dalla Banca d'Italia, CONSOB e ISVAP in tema di criteri per l'applicazione della menzionata disposizione;

Visto il protocollo d'intesa del 14 giugno 2012 per il coordinamento tra Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP e AGCM ai fini dell'applicazione dell'art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Ritenuta la necessità di disciplinare il procedimento per la dichiarazione da parte dell'ISVAP della decadenza nei confronti dei titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e dei funzionari di vertice di imprese di assicurazione e riassicurazione, qualora incompatibili ai sensi dell'art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, determinando altresì i termini di conclusione e le unità organizzative responsabili del procedimento;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'art. 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per la dichiarazione da parte dell'ISVAP della decadenza nei confronti dei titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e dei funzionari di vertice di imprese di assicurazione e riassicurazione i quali, nonostante l'esistenza di una situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, non abbiano rimosso tale incompatibilità attraverso l'opzione di cui al comma 2-*bis* della medesima disposizione e in relazione ai quali la decadenza non sia stata dichiarata, nei termini di legge, dagli organi competenti delle imprese di assicurazione e riassicurazione interessate.

2. Ove non diversamente disposto nel presente regolamento, al procedimento in questione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento e responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è individuata nei servizi di vigilanza I o II.

2. Il responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa di cui al comma 1. Il responsabile del procedimento può designare altro dipendente assegnato all'unità. In caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento riassume la responsabilità del procedimento, salva ulteriore assegnazione ad altro dipendente.

3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

Attività pre-procedimentale

1. L'ISVAP intraprende l'attività di verifica preliminare, tendente ad accertare la possibile esistenza di una situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, una volta ricevuta documentazione ovvero acquisite, in qualunque modo, informazioni circostanziate al riguardo.

2. Nei casi in cui la possibile esistenza di una situazione di incompatibilità deve essere valutata anche dalla Banca d'Italia e/o dalla CONSOB, l'ISVAP informa tempestivamente, anche per le vie brevi, l'altra o le altre menzionate Autorità del ricevimento della documentazione ovvero dell'acquisizione delle informazioni circostanziate sulla possibile esistenza della situazione di incompatibilità. L'ISVAP scambia con la Banca d'Italia e/o la CONSOB la documentazione e le informazioni rilevanti per le rispettive attività di verifica e approfondimento preliminare.

3. Nei casi previsti dal comma 2, l'ISVAP collabora con la Banca d'Italia e/o la CONSOB, confrontandosi, in tempo utile, prima della scadenza del termine indicato nell'art. 5, sull'esito delle attività di verifica e approfondimento preliminare rispettivamente poste in essere e coordinandosi ai fini dell'eventuale avvio del procedimento.

4. Ai fini dell'attività di verifica preliminare di cui ai commi 1 e 2, le imprese di assicurazione e riassicurazione comunicano all'ISVAP, entro il termine di 30 giorni dallo loro adozione, le delibere con cui, ai sensi dell'art. 36, comma 2-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è stata dichiarata la decadenza dei titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e dei funzionari di vertice, nonché quelle con cui si è motivatamente ritenuto di non procedere a tale dichiarazione.

Art. 5.

Avvio del procedimento

1. L'ISVAP avvia il procedimento entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento della documentazione ovvero dall'acquisizione delle informazioni circostanziate di cui all'art. 4, comma 1.

2. Nei casi in cui la possibile esistenza di una situazione di incompatibilità sia valutata anche dalla Banca d'Italia e/o dalla CONSOB, il termine di cui al comma 1 decorre per l'ISVAP dal ricevimento della documentazione ovvero dall'acquisizione delle informazioni circostanziate inviate dalla o dalle menzionate Autorità.

Art. 6.

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, salvo che sussistano particolari esigenze di celerità del procedimento, dà comunicazione, con tempestività e comunque non oltre venti giorni dalla data di cui all'art. 5, comma 1, dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi, nonché ai soggetti individuati o agevolmente individuabili, ai quali il provvedimento possa arrecare pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.

Il procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo di decadenza disciplinato dal presente regolamento si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla data indicata nella comunicazione di avvio del procedimento.

2. I destinatari della comunicazione di avvio del procedimento hanno facoltà di presentare memorie scritte e documenti entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

3. L'ISVAP può formulare richieste al fine di acquisire la documentazione e le informazioni necessarie per l'istruzione del procedimento.

4. Nei casi in cui l'esistenza della situazione di incompatibilità deve essere valutata anche dalla Banca d'Italia e/o dalla CONSOB, l'ISVAP trasmette all'altra o alle altre menzionate Autorità le richieste istruttorie formulate, nonché le memorie, le informazioni e i documenti ricevuti in relazione ai commi 2 e 3. In tali casi, inoltre, l'ISVAP si confronta, in tempo utile, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, con la Banca d'Italia e/o con la CONSOB sugli esiti dell'attività istruttoria svolta.

Art. 8.

Collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato

1. L'ISVAP può consultare l'AGCM qualora nel corso dell'attività di cui all'art. 4 si renda necessario effettuare una valutazione in merito ai mercati del prodotto o geografici ovvero alla sussistenza di situazioni di controllo secondo la disciplina di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Nel caso in cui la necessità di tale valutazione emerga successivamente all'avvio del procedimento di decadenza, l'ISVAP può chiedere all'AGCM di formulare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, un proprio parere in argomento. Il termine è sospeso laddove l'AGCM rappresenti ulteriori esigenze istruttorie ovvero richieda all'ISVAP ulteriore documentazione. Il termine riprende a decorrere dalla data di acquisizione da parte dell'AGCM delle integrazioni istruttorie o della documentazione richiesta.

3. Nel caso in cui la fattispecie oggetto del parere configuri un'operazione di concentrazione ai sensi dell'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il parere è reso unitamente al provvedimento di non avvio dell'istruttoria o di conclusione dell'istruttoria adottato dall'AGCM ai sensi della medesima legge.

4. Nel caso in cui l'ISVAP, nello svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, acquisisca documentazione relativa a fattispecie da cui emerga la possibile sussistenza di situazioni di controllo di fatto secondo la disciplina di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, ne informa tempestivamente l'AGCM, trasmettendo la relativa documentazione.

Art. 9.

Sospensione e interruzione dei termini

1. Il termine di cui all'art. 7, comma 1, è sospeso nei seguenti casi:

a) l'ISVAP ha richiesto la documentazione e le informazioni necessarie per l'istruzione del procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 3. Il termine è sospeso dalla data della richiesta e fino alla data di ricevimento degli elementi oggetto della richiesta;

b) l'ISVAP ha richiesto parere all'AGCM ai sensi dell'art. 8, comma 2. Il termine è sospeso dalla data della richiesta e fino alla ricezione del parere e comunque per un tempo massimo di centottanta giorni;

c) la Banca d'Italia e/o la CONSOB abbiano sospeso il procedimento di propria competenza per cause previste dalla rispettiva disciplina, nei casi in cui l'esistenza della situazione di incompatibilità deve essere valutata anche dalla o dalle menzionate Autorità.

2. L'ISVAP comunica agli interessati la data di inizio e termine della sospensione.

3. Restano fermi i casi di sospensione e di interruzione dei termini del procedimento previsti in via generale, ed in quanto compatibili, dal regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10.

Regime transitorio

1. In sede di prima applicazione, i termini di cui agli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, sono fissati, con riferimento alle situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, risultanti alla data del 27 aprile 2012, rispettivamente, in centocinquanta e novanta giorni.

Art. 11.

Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP. E' inoltre disponibile sul sito Internet dell'Autorità.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti amministrativi già pendenti alla data di entrata in vigore.

Roma, 18 giugno 2012

Il presidente: GIANNINI

12A07120

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale per uso umano «Docetaxel Hospira»

Estratto determinazione V&A n. 722 del 28 maggio 2012

Specialità medicinale: DOCETAXEL HOSPIRA.

Titolare AIC: Hospira Italia Srl.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

«Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale DOCETAXEL HOSPIRA»

039627017 - "10mg/Ml Concentrato Per Soluzione Per Infusione" 1 flaconcino in vetro da 2ml

039627029 - "10mg/Ml Concentrato Per Soluzione Per Infusione" 1 flaconcino in vetro da 8ml

039627031 - "10mg/Ml Concentrato Per Soluzione Per Infusione" 1 flaconcino in vetro da 16ml

possono essere dispensati per ulteriori 120 giorni a partire dal 16 maggio 2012 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla Comunicazione di notifica regolare del 31 ottobre 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 17 novembre 2011, senza ulteriore proroga».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A07055

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dermatrans»

Estratto determinazione V&A n. 720 del 28 maggio 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bayer S.p.a., con sede in viale Certosa, 130 - Milano, con codice fiscale 05849130157.

Specialità medicinale: DERMATRANS.

Confezioni:

A.I.C. n. 034861017/M - «5» 15 cerotti transdermici 5 mg/24 h;

A.I.C. n. 034861029/M - «5» 30 cerotti transdermici 5 mg/24 h;

A.I.C. n. 034861031/M - «10» 15 cerotti transdermici 10 mg/24 h;

A.I.C. n. 034861043/M - «10» 30 cerotti transdermici 10 mg/24 h;

A.I.C. n. 034861056/M - «15» 15 cerotti transdermici 15 mg/24 h;

A.I.C. n. 034861068/M - «15» 30 cerotti transdermici 15 mg/24 h.

È ora trasferita alla società: Rottapharm LTD, con sede in Damastown Industrial Park, Mulhuddart - Dublino 15, Irlanda.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A07083

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mesalazina Aurobindo»

Estratto determinazione V&A.N n. 716 del 28 maggio 2012

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «MESALAZINA AUROBINDO», anche nella forma e confezione: «800 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in 20121 - Milano, Vicolo San Giovanni sul Muro, 9 - codice fiscale 06058020964.

Confezione: «800 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse - A.I.C. n. 035386061 (in base 10) 11RWQF (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Erregierre S.p.A.,stabilimento sito in San Paolo D'Argon (BG), via F. Baracca, 19 e IPCA Laboratories Limited, stabilimento sito in 457002 Ratlam, Madhya Pradesh - India, P.O. Sejavta.

Produttore del prodotto finito: Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. stabilimento sito in Nembro - (BG), via R. Follereau, 25 (produzione, confezionamento e controlli - eccetto controlli microbiologici); Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. stabilimento sito in Verdellino - (BG), via Berlino, 39 (controlli microbiologici).

Composizione: una compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: Mesalazina 800 mg;

eccipienti: Maltodestrina 128 mg; Povidone 40 mg; Sodio laurilsolfato 8 mg; Sodio amido glicolato 64 mg; Talco 20 mg; Magnesio stearato 16 mg; Eudragit FS30D 24 mg; Sodio idrossido 0,32 mg; Trietilcitrato 1,2 mg; Ossido di ferro rosso 4 mg; Ossido di ferro giallo 0,67 mg; Talco 12 mg; Polietilenglicole 6000 2,4 mg; Titanio biossido 4 mg.

Indicazioni terapeutiche: Mesalazina Aurobindo compresse gastroresistenti: colite ulcerosa e morbo di Crohn; trattamento delle fasi attive della malattia, prevenzione delle recidive.

Mesalazina Aurobindo sospensione rettale: colite ulcerosa nella localizzazione a livello retto-sigmoideo; trattamento delle fasi attive e prevenzione delle recidive.

Mesalazina Aurobindo supposte: colite ulcerosa nella localizzazione a livello rettale; trattamento delle fasi attive e prevenzione delle recidive.

Nelle fasi attive di grado severo è consigliabile l'associazione con trattamento cortisonico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 035386061 - «800 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 14,05 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 26,36 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 035386061 - «800 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A07097

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soriclar»

Estratto determinazione V&A/718 del 28 maggio 2012

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «SORICLAR», anche nelle forme e confezioni: «250 mg granulato per sospensione orale» 14 bustine e «RM 500 mg compresse a rilascio modificato» 7 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Meucci, 36 - loc. Ospedaletto, 56014 - Pisa - codice fiscale 05200381001.

Confezione: «250 mg granulato per sospensione orale» 14 bustine - A.I.C. n. 037456086 (in base 10) 13R26Q (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato per sospensione orale.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Abbott Laboratories LTD, North Chicago, 60064 - Illinois - USA e Abbott Pharmaceuticals PR LTD, km 58 Carretera 2, 00617 - Barceloneta - Porto Rico.

Produttore del prodotto finito: Abbott S.r.l. stabilimento sito in Campoverde - LT, via Pontina Km 52 (produzione, confezionamento, analisi e rilascio dei lotti); Abbott Pharmaceuticals PR LTD stabilimento sito in Barceloneta - Porto Rico, Km 58 Carretera - 2 (produzione, controllo e rilascio dei lotti dei granuli ricoperti).

Composizione: una bustina di granulato per sospensione orale contiene:

principio attivo: Claritromicina 250 mg;

eccipienti: Carbopol 974P; Povidone K90; Ipromellosa Ftalato; Olio di ricino; Biossido di silicio; Maltodestrina; Saccarosio; Titanio diossido; Amido modificato; Aroma arancio; Ammonio glicirizzinato; Acesulfame K.

Confezione: «RM 500 mg compresse a rilascio modificato» 7 compresse – A.I.C. n. 037456098 (in base 10) 13R272 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Abbott Laboratories LTD North Chicago 60064 - Illinois - USA e Abbott Pharmaceuticals PR LTD, km 58 Carretera 2, 00617 - Barceloneta - Porto Rico.

Produttore del prodotto finito: Abbott S.r.l. stabilimento sito in Campoverde - LT, via Pontina Km 52 (produzione, confezionamento, analisi e rilascio dei lotti).

Composizione: una compressa a rilascio modificato contiene:

principio attivo: Claritromicina 500 mg;

eccipienti: Acido citrico anidro; Sodio alginato; Sodio e calcio alginato; Lattosio; Povidone K30; Talco; Acido stearico; Magnesio stearato; Ipromellosa 6 cps; Macrogol 400; Macrogol 8000; Titanio diossido (E-171); Giallo di chinolina (E-104); Acido sorbico.

Indicazioni terapeutiche: deve essere tenuta in considerazione la guida ufficiale sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Soriclar è indicato negli adulti e in bambini di età superiore ai 12 anni.

Soriclar 125 mg/5 ml Granulato per sospensione orale e Soriclar 250 mg/5 ml Granulato per sospensione orale sono indicati nei bambini dai 6 mesi ai 12 anni di età.

Per tutte le forme farmaceutiche:

trattamento di infezioni causate da patogeni sensibili alla claritromicina. Infezioni del tratto rino-faringeo (tonsilliti, faringiti), dei seni paranasali. Infezioni del tratto respiratorio inferiore: bronchiti, polmoniti batteriche e polmoniti atipiche. Infezioni della pelle: impetigine, erisipela, follicolite, foruncolosi e ferite infette.

Inoltre, per Soriclar 125 mg/5 ml Granulato per sospensione orale e per Soriclar 250 mg/5 ml Granulato per sospensione orale (flacone):

otite media acuta (OMA).

Inoltre per Soriclar 250 mg compresse rivestite e per Soriclar 250 mg granulato per sospensione orale: infezioni odontostomatologiche acute e croniche sostenute da germi sensibili.

Inoltre per Soriclar 500 mg compresse rivestite e per Soriclar 250 mg granulato per sospensione orale: Infezioni micobatteriche, localizzate o diffuse, sostenute da Mycobacterium Avium o Mycobacterium intracellulare. Infezioni localizzate dovute a Mycobacterium chelonae, fortuitum o kansasii. La claritromicina, in presenza di riduzione dell'acidità gastrica, è indicata nell'eradicazione dell'Helicobacter pylori, producendo un conseguente decremento della ricorrenza dell'ulcera peptica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 037456086 - «250 mg granulato per sospensione orale» 14 bustine.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 037456098 - «RM 500 mg compresse a rilascio modificato» 7 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 5,36.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,84.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 037456086 - «250 mg granulato per sospensione orale» 14 bustine - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 037456098 - «RM 500 mg compresse a rilascio modificato» 7 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A07107

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Leviorinil Nasale»

Estratto determinazione V&A/711/2012 del 22 maggio 2012

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «LEVIORINIL NASALE» nella forma e confezione: «0,05% spray nasale, soluzione» flacone da 15 ml con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare A.I.C.: Aesculapius Farmaceutici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in 25125 - Brescia, via Cozzaglio, 24, codice fiscale 00826170334.

Confezione: «0,05% spray nasale, soluzione» flacone da 15 ml - A.I.C. n. 041403015 (in base 10) 17HJN7 (in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, soluzione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Dopo la prima apertura del flacone, il prodotto deve essere utilizzato entro 4 settimane; trascorso tale periodo il prodotto in eccedenza deve essere eliminato.

Produttore del principio attivo: BASF Pharmachemikalien GMBH & CO. KG, Karlstrasse 15-39, 42-44 - 32423 Minden Germania.

Produttore del prodotto finito: Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l. stabilimento sito in 00040 - Pomezia (Roma), via del Mare 36 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: Ossimetazolina cloridrato 0,050 g;

eccipienti: Sorbitolo 2,6 g; Potassio fosfato monobasico 0,866 g; Disodio fosfato anidro 0,042 g; Clorexidina diacetato 0,02 g; Acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: decongestionante della mucosa nasale (libera il naso chiuso), specie in caso di raffreddore.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 041403015 - «0,05% spray nasale, soluzione» flacone da 15 ml.

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 041403015 - «0,05 % spray nasale, soluzione» flacone da 15 ml - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A07108

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluorouracile IC Pharma»

Estratto determinazione V&A/713/2012 del 28 maggio 2012

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «FLUOROURACILE IC PHARMA», nelle forme e confezioni: «250 mg/5ml soluzione per iniezione o infusione per uso endovenoso o endoarterioso» 1 flaconcino da 5 ml; «500 mg/10 ml soluzione per iniezione o infusione per uso endovenoso o endoarterioso» 1 flaconcino da 10 ml; «1000 mg/20 ml soluzione per iniezione o infusione per uso endovenoso o endoarterioso» 1 flaconcino da 20 ml e «5000 mg/100 ml soluzione per iniezione o infusione per uso endovenoso o endoarterioso» 1 flaconcino da 100 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare A.I.C.: IC Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in 00144 - Roma, viale Beethoven, 50, codice fiscale 07864061002.

Confezione: «250 mg/5 ml soluzione per iniezione o infusione per uso endovenoso o endoarterioso» 1 flaconcino da 5 ml – A.I.C. n. 038332019 (in base 10) 14KTMM (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per iniezione o infusione per uso endovenoso o endoarterioso.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttori del principio attivo: Nantong Jinghua Pharmaceutical CO., LTD., 43 Yaogang Road, RC-226006 Nantong Jiangsu, Cina e Dolder AG Chemische Fabrik Berg Bitterfeld GmbH Mainthalstrasse 3 D-06749 Bitterfeld Germania.

Produttore del prodotto finito: Ebewe Pharma GES M.B.H. NFG. KG stabilimento sito in Austria, Mondseestrasse 11, Unterach (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione: Un 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Fluorouracile 50 mg come sale sodico formato in situ;

eccipienti: Idrossido di sodio 14,700 mg (Ph. Eur. compresa tra 13,2 mg e 16,2 *mg)*; Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 966,7 mg.

Confezione: «500 mg/10 ml soluzione per iniezione o infusione per uso endovenoso o endoarterioso» 1 flaconcino da 10 ml – A.I.C. n. 038332021 (in base 10) 14KTMP (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per iniezione o infusione per uso endovenoso o endoarterioso.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttori del principio attivo: Nantong Jinghua Pharmaceutical CO., LTD., 43 Yaogang Road, RC-226006 Nantong Jiangsu, Cina e Dolder AG Chemische Fabrik Berg Bitterfeld GmbH Mainthalstrasse 3 D-06749 Bitterfeld Germania.

Produttore del prodotto finito: Ebewe Pharma GES M.B.H. NFG. KG stabilimento sito in Austria, Mondseestrasse 11, Unterach (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione: Un 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Fluorouracile 50 mg come sale sodico formato in situ;

eccipienti: Idrossido di sodio 14,700 mg (Ph. Eur. compresa tra 13,2 mg e 16,2 *mg)*; Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 966,7 mg.

Confezione: «1000 mg/20 ml soluzione per iniezione o infusione per uso endovenoso o endoarterioso» 1 flaconcino da 20 ml – A.I.C. n. 038332033 (in base 10) 14KTN1 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per iniezione o infusione per uso endovenoso o endoarterioso.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttori del principio attivo: Nantong Jinghua Pharmaceutical CO., LTD., 43 Yaogang Road, RC-226006 Nantong Jiangsu, Cina e DOLDER AG Chemische Fabrik Berg Bitterfeld GmbH Mainthalstrasse 3 D-06749 Bitterfeld Germania.

Produttore del prodotto finito: Ebewe Pharma GES M.B.H. NFG. KG stabilimento sito in Austria, Mondseestrasse 11, Unterach (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione: Un 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Fluorouracile 50 mg come sale sodico formato in situ;

eccipienti: Idrossido di sodio 14,700 mg (Ph. Eur. compresa tra 13,2 mg e 16,2 *mg)*; Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 966,7 mg iniettabili quanto basta a 966,7 mg.

Confezione: «5000 mg/100 ml soluzione per iniezione o infusione per uso endovenoso o endoarterioso» 1 flaconcino da 100 ml – A.I.C. n. 038332045 (in base 10) 14KTNF (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per iniezione o infusione per uso endovenoso o endoarterioso.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttori del principio attivo: Nantong Jinghua Pharmaceutical CO., LTD., 43 Yaogang Road, RC-226006 Nantong Jiangsu, Cina e Dolder AG Chemische Fabrik Berg Bitterfeld GmbH Mainthalstrasse 3 D-06749 Bitterfeld Germania.

Produttore del prodotto finito: Ebewe Pharma GES M.B.H. NFG. KG stabilimento sito in Austria, Mondseestrasse 11, Unterach (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione: Un 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Fluorouracile 50 mg come sale sodico formato in situ;

eccipienti: Idrossido di sodio 14,700 mg (Ph. Eur. compresa tra 13,2 mg e 16,2 *mg)*; Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 966,7 mg.

Indicazioni terapeutiche: Fluorouracile può essere utilizzato in monoterapia o in associazione, per la sua azione palliativa nel trattamento di neoplasie maligne comuni, in particolare del carcinoma del colon e della mammella.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 038332019 - «250 mg/5ml soluzione per iniezione o infusione per uso endovenoso o endoarterioso» 1 flaconcino da 5 ml.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 038332021 - «500 mg/10 ml soluzione per iniezione o infusione per uso endovenoso o endoarterioso» 1 flaconcino da 10 ml.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,72 Euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2,84 Euro.

Confezione: A.I.C. n. 038332033 - «1000 mg/20 ml soluzione per iniezione o infusione per uso endovenoso o endoarterioso» 1 flaconcino da 20 ml.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,54 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,20 euro.

Confezione: A.I.C. n. 038332045 - «5000 mg/100 ml soluzione per iniezione o infusione per uso endovenoso o endoarterioso» 1 flaconcino da 100 ml

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 12,79 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 21,11 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 038332019 - «250 mg/5ml soluzione per iniezione o infusione per uso endovenoso o endoarterioso» 1 flaconcino da 5 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: A.I.C. n. 038332021 - «500 mg/10 ml soluzione per iniezione o infusione per uso endovenoso o endoarterioso» 1 flaconcino da 10 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: A.I.C. n. 038332033 - «1000 mg/20 ml soluzione per iniezione o infusione per uso endovenoso o endoarterioso» 1 flaconcino da 20 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: A.I.C. n. 038332045 - «5000 mg/100 ml soluzione per iniezione o infusione per uso endovenoso o endoarterioso» 1 flaconcino da 100 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

12A07109

MINISTERO DELL'INTERNO

Trasformazione della natura giuridica dell'associazione laicale a scopo di culto e di religione denominata «Pia Unione Jesus Victima», in Trani, in istituto secolare di diritto pontificio, con mutamento della denominazione in «Istituto Secolare Jesus Victima» e trasferimento della sede a Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 giugno 2012 l'associazione laicale a scopo di culto e di religione denominata «Pia Unione Jesus Victima», con sede in Trani, è stata trasformata in istituto secolare di diritto pontificio, ha assunto la nuova denominazione di Istituto Secolare Jesus Victima e ha trasferito la propria sede a Roma.

12A06903

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 giugno 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2596
Yen	99,24
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,592
Corona danese	7,4313
Lira Sterlina	0,81190
Fiorino ungherese	296,64
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6969
Zloty polacco	4,2984
Nuovo leu romeno	4,4632
Corona svedese	8,8353
Franco svizzero	1,2010
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5240
Kuna croata	7,5501
Rublo russo	40,9368
Lira turca	2,2910
Dollaro australiano	1,2564
Real brasiliano	2,5924
Dollaro canadese	1,2901
Yuan cinese	8,0258
Dollaro di Hong Kong	9,7742
Rupia indonesiana	11863,63
Shekel israeliano	4,8661
Rupia indiana	69,7980

Won sudcoreano	1466,34
Peso messicano	17,5336
Ringgit malese	3,9841
Dollaro neozelandese	1,6046
Peso filippino	53,288
Dollaro di Singapore	1,6037
Baht tailandese	39,652
Rand sudafricano	10,5621

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A07087

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 giugno 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2618
Yen	99,75
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,493
Corona danese	7,4324
Lira Sterlina	0,80600
Fiorino ungherese	292,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6967
Zloty polacco	4,2807
Nuovo leu romeno	4,4670
Corona svedese	8,8412
Franco svizzero	1,2010
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5260
Kuna croata	7,5433
Rublo russo	40,8300
Lira turca	2,2883
Dollaro australiano	1,2519
Real brasiliano	2,5868
Dollaro canadese	1,2944
Yuan cinese	8,0232
Dollaro di Hong Kong	9,7914
Rupia indonesiana	11874,30
Shekel israeliano	4,8666
Rupia indiana	70,6540
Won sudcoreano	1462,30
Peso messicano	17,5660
Ringgit malese	3,9829
Dollaro neozelandese	1,5947
Peso filippino	53,412
Dollaro di Singapore	1,6045
Baht tailandese	39,709
Rand sudafricano	10,5249

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A07088

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Neoformaldec»

Con decreto di seguito specificato è stata revocata, su fallimento della ditta, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

Decreto n. DGFDM-VII/3793 del 31 maggio 2012

Presidio medico chirurgico: NEOFORMALDEC.

Registrazione n. 16528.

Motivo della revoca: rinuncia della società Dechi S.r.l. titolare della registrazione.

12A06907

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mesben 10 mg/ml» soluzione iniettabile per cavalli e bovini.

Decreto n. 79 del 1° giugno 2012

Procedura decentrata n. FR/V/0227/001/DC

Specialità medicinale per uso veterinario MESBEN 10 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli e bovini.

Titolare A.I.C.: Vetpharma Animal Health S.L. Les Corts 23 - 08028 Barcellona Spagna.

Produttore responsabile rilascio lotti: Farma Mediterrania S.L. C/ Sant Sebastià S/N - 08960 Sant Just Desvern - Barcellona - Spagna.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: flacone da 10 ml - A.I.C. n. 104364017.

Composizione: ogni ml di soluzione contiene:

principio attivo: detomidina 8,36 mg (equivalente a detomidina cloridrato 10,00 *mg)*;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: cavalli e bovini:

per la sedazione e l'analgesia leggera di cavalli e bovini al fine di facilitare esami clinici e manipolazioni quali i piccoli interventi chirurgici;

premedicazione prima della somministrazione di anestetici iniettabili o gassosi.

La detomidina può essere utilizzata nei seguenti casi:

esami clinici (endoscopia, esplorazione rettale ed esami del tratto riproduttivo, radiografia);

procedure chirurgiche minori (ad esempio interventi sui denti o sui tendini, l'asportazione di tumori cutanei, interventi sui capezzoli o in caso di incidenti di vario tipo);

prima di un intervento chirurgico o la somministrazione di farmaci (come l'intubazione gastrica, ferratura).

Specie di destinazione: cavalli - bovini.

Tempi di attesa: cavalli e bovini:

carni e visceri: 2 giorni;

latte: 12 ore.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A07056

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Somnipron» 10 mg/ml.

Decreto n. 80 del 1° giugno 2012

Procedura decentrata n. FR/V/0228/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario «SOMNIPRON» 10 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli e bovini.

Titolare A.I.C.: società Vetpharma Animal Health, S.L. con sede legale in Les Corts, 23 - 08028 Barcelona (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: società Farma Mediterrania, S.L. nello stabilimento sito in C/Sant Sebastià S/N, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 104361011.

Composizione: ogni ml di soluzione contiene:

principio attivo: detomidina 8,36 mg (equivalente a detomidina cloridrato 10,00 *mg)*;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavalli e bovini.

Indicazioni terapeutiche: cavalli e bovini:

per la sedazione e l'analgesia leggera di cavalli e bovini al fine di facilitare esami clinici e manipolazioni quali i piccoli interventi chirurgici;

premedicazione prima della somministrazione di anestetici iniettabili o gassosi.

La detomidina può essere utilizzata nei seguenti casi:

esami clinici (endoscopia, esplorazione rettale ed esami del tratto riproduttivo, radiografia);

procedure chirurgiche minori (ad esempio interventi sui denti o sui tendini, l'asportazione di tumori cutanei, interventi sui capezzoli o in caso di incidenti di vario tipo);

prima di un intervento chirurgico o la somministrazione di farmaci (come l'intubazione gastrica, ferratura).

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa: cavalli e bovini:

carni e visceri: 2 giorni;

latte: 12 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A07059

Comunicato relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spiroxan».

Nell'estratto del decreto n. 13 del 27 gennaio 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 40 del 17 febbraio 2012, concernente la specialità medicinale per uso veterinario «SPIROXAN» Titolare A.I.C. Ceva Salute Animale S.p.A. con sede in viale Colleoni, 15 - Agrate Brianza (MB).

Laddove è scritto:

SPIROXAN – 10 750.000 UI+125 mg (spiramicina+metronidazolo)

- 4 blister da 10 compresse – A.I.C. N. 104380011

leggasi:

SPIROXAN – 10 750.000 UI+125 mg (spiramicina+metronidazolo)

- 4 blister da 5 compresse – A.I.C. N. 104380011

12A07061

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Enrovet» 25, 50 e 100 mg/ml.

Decreto n. 78 del 31 maggio 2012

Procedura decentrata n. IE/V/0270/001-003/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario "ENROVET" 25, 50 e 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini, cani, gatti ed animali esotici.

Titolare A.I.C.: società FORTE Healthcare Limited con sede in Cougar Lane, Naul, Co. Dublin - Irlanda.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Am Pharmapark, D-06861 Dessau-Rosslau – Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

ENROVET 25 mg/ml:

scatola di cartone contenente 1 flacone da 50 ml – A.I.C. n. 104370010;

scatola di cartone contenente 12 flaconi da 50 ml – A.I.C. n. 104370022;

ENROVET 50 mg/ml:

scatola di cartone contenente 1 flacone da 100 ml – A.I.C. n. 104370034;

scatola di cartone contenente 12 flaconi da 100 ml – A.I.C. n. 104370046;

ENROVET 100 mg/ml:

scatola di cartone contenente 1 flacone da 100 ml – A.I.C. n. 104370059;

scatola di cartone contenente 12 flaconi da 100 ml – A.I.C. n. 104370061;

Composizione:

ENROVET 25 mg/ml - 1 ml contiene:

Principio attivo:

Enrofloxacina 25,0 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

ENROVET 50 mg/ml - 1 ml contiene:

Principio attivo:

Enrofloxacina 50,0 mg;

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

ENROVET 100 mg/ml:

Bovini, suini.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

ENROVET 25 mg/ml:

Cani, gatti, animali esotici (mammiferi di piccola taglia, rettili e specie aviarie);

ENROVET 50 mg/ml:

Bovini, suini, cani e gatti;

ENROVET 100 mg/ml:

Bovini, suini.

Indicazioni terapeutiche:

ENROVET 25 mg/ml: Il prodotto è indicato per cani e gatti per il trattamento di infezioni batteriche del tratto gastroenterico, respiratorio e urogenitale, della pelle, delle infezioni secondarie di ferite e otite esterna, laddove l'esperienza clinica, supportata dove possibile da test di sensibilità dell'agente eziologico, indichi l'enrofloxacina come farmaco di elezione.

Il prodotto può essere somministrato anche ad animali esotici (mammiferi di piccola taglia, rettili e specie aviarie) per il trattamento di infezioni batteriche del tratto gastroenterico e respiratorio, laddove l'esperienza clinica, supportata dove possibile da test di sensibilità dell'agente eziologico, indichi l'enrofloxacina come farmaco di elezione.

ENROVET 50 mg/ml:

Bovini: Patologie del tratto respiratorio e gastroenterico di origine batterica o micoplasmatica (es. pasteurellosi, micoplasmosi, colibacillosi, colisetticemia e salmonellosi) e infezioni batteriche secondarie a infezioni virali (es. polmonite virale), laddove l'esperienza clinica, supportata dove possibile da test di sensibilità dell'agente eziologico, indichi l'enrofloxacina come farmaco di elezione.

Suini: Patologie del tratto respiratorio e gastroenterico di origine batterica o micoplasmatica (es. pasteurellosi, actinobacillosi, micoplasmosi, colibacillosi, colisetticemia e salmonellosi) e patologie multifattoriali quali rinite atrofica e polmonite enzootica, laddove l'esperienza clinica, supportata dove possibile da test di sensibilità dell'agente eziologico, indichi l'enrofloxacina come farmaco di elezione.

Cani e gatti: Trattamento di infezioni batteriche del tratto gastroenterico, respiratorio e urogenitale, della pelle, delle infezioni secondarie di ferite e otite esterna, laddove l'esperienza clinica, supportata dove possibile da test di sensibilità dell'agente eziologico, indichi l'enrofloxacina come farmaco di elezione.

ENROVET 100 mg/ml:

Bovini: Patologie del tratto respiratorio e gastroenterico di origine batterica o micoplasmatica (es. pasteurellosi, micoplasmosi, colibacillosi, colisetticemia e salmonellosi) e infezioni batteriche secondarie a infezioni virali (es. polmonite virale), laddove l'esperienza clinica, supportata dove possibile da test di sensibilità dell'agente eziologico, indichi l'enrofloxacina come farmaco di elezione.

Trattamento di sintomi locali (infiammazione, qualità e quantità di latte prodotto) associati a mastite peracuta/acuta causata da E. coli in bovini da latte in lattazione, laddove l'anamnesi di allevamento e test di sensibilità indichino l'enrofloxacina come farmaco di elezione.

Suini:Patologie del tratto respiratorio e gastroenterico di origine batterica o micoplasmatica (es. pasteurellosi, micoplasmosi, colibacillosi, colisetticemia e salmonellosi) e patologie multifattoriali quali rinite atrofica e polmonite enzootica, laddove l'esperienza clinica, supportata dove possibile da test di sensibilità dell'agente eziologico, indichi l'enrofloxacina come farmaco di elezione.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

ENROVET 25 mg/ml:

Cani e gatti: non pertinente.

Non usare su animali esotici e uccelli destinati al consumo umano.

ENROVET 50 mg/ml:

Carne e visceri:

Bovini: 14 giorni;

Suini: 10 giorni;

Latte:

Uso non consentito su animali in lattazione che producono latte per il consumo umano.

ENROVET 100 mg/ml:

Bovini: via sottocutanea;

Carne e visceri: 10 giorni

Latte 84 ore (7 mungiture);

Bovini: via endovenosa;

Carne e visceri: 4 giorni;

Latte 72 ore (6 mungiture)

Regime di dispensazione:

ENROVET 25 mg/ml:

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

ENROVET 50 mg/ml:

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

ENROVET 100 mg/ml:

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A07062

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di n. 107 società cooperative aventi sede nella regione Puglia

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sottoelencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale delle PMI e gli enti cooperativi - Divisione IV, viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Trento.

ELENCO N. 4/2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	ADESIONE
1	AGRIBIOITALIA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	MINERVINO MURGE	BA	PUGLIA	05552780727	
2	ARMONY - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CASAMASSIMA	BA	PUGLIA	05008290727	
3	AURORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CORATO	BA	PUGLIA	06516190722	
4	BALSIGNANO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	MODUGNO	BA	PUGLIA	04228200723	
5	BELLA BARI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	MOLFETTA	BA	PUGLIA	04079050722	
6	CONSORZIO CO.OPERA SVEVA SOC. COOP. ARL	ANDRIA	BA	PUGLIA	06215970721	
7	CONSORZIO DI COOPERATIVE MODUS - COOPERATIVA SOCIALE	CASTELLANA GROTTE	BA	PUGLIA	06722340723	
8	COOPERATIVA EDILIZIA LAMPO - SOCIETA' COOPERATIVA	BITONTO	BA	PUGLIA	06007900720	
9	COOPERATIVA SOCIALE IN-L.I.S. (NELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI)	BARI	BA	PUGLIA	06630810726	UNCI
10	CUBICULA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	MOLA DI BARI	BA	PUGLIA	05938060729	
11	DEL SOLE - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BARI	BA	PUGLIA	06156240720	
12	DOMUS FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BARI	BA	PUGLIA	06437260729	CCI
13	EUROMEDIAPLANET PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SANTERAMO IN COLLE	BA	PUGLIA	05706530721	
14	GIOCONDA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	MOLA DI BARI	BA	PUGLIA	06039120727	
15	GSI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA	ALTAMURA	BA	PUGLIA	06714420723	
16	I NUOVI TRASPORTI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BARI	BA	PUGLIA	06037580724	
17	I QUARTIERI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BITETTO	BA	PUGLIA	05735790726	UNICOOP
18	INSIDER COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) DI TIPO B	VALENZANO	BA	PUGLIA	93273890728	
19	LA COCCINELLA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BARI	BA	PUGLIA	06370310721	CCI
20	LA NUOVA DELTA COOPERATIVA A RL	BITONTO	BA	PUGLIA	05677060724	
21	NOVA ITALIA -COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E PRODUZIONE	ALTAMURA	BA	PUGLIA	04495970727	
22	NUOVA ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	NOICATTARO	BA	PUGLIA	06328630725	
23	PADRE TANNOIA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CORATO	BA	PUGLIA	05738300721	
24	PICCOLO SPAZIO PUBBLICITA' PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BARI	BA	PUGLIA	05461850728	
25	QUADRIFOGLIO D'ARGENTO - SOCIETA' COOPERATIVA	MONOPOLI	BA	PUGLIA	06202270721	
26	QUELLI DEL MERLO PER LA VITA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS	CORATO	BA	PUGLIA	06146160723	
27	RIVIERA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ARL	TRANI	BA	PUGLIA	01161500721	
28	ROSA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BITONTO	BA	PUGLIA	05915410723	
29	SER.COM. SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BARI	BA	PUGLIA	05701840729	
30	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA DI LAVORO - MOLFETTA VERDE -SRL	MOLFETTA	BA	PUGLIA	02932070721	

ELENCO N. 4/2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	ADESIONE
31	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA EUROCASA	BARLETTA	BA	PUGLIA	05340400729	
32	SOCIETA' COOPERATIVA UNITI PER IL REINSERIMENTO SOCIALE SOC.COOP.SOCIALE DI TIPO B	BARLETTA	BA	PUGLIA	06705160726	
33	VITEMA - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CORATO	BA	PUGLIA	05902530723	
34	VOLARE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BARI	BA	PUGLIA	93311730720	CCI
35	WORK AND SERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	BA	PUGLIA	05866010720	
36	ACCADEMIA DEL TRATTO MAGICO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	BRINDISI	BR	PUGLIA	01948500747	CCI
37	BRIN. CARNI SOCIETA' COOPERATIVA	BRINDISI	BR	PUGLIA	02147010744	
38	CODIMAS - PICCOLA SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	PUGLIA	01962910749	
39	COOP. AGRICOLA PROGRESSO SOC. COOP. A RL	TORRE SANTA SUSANNA	BR	PUGLIA	01382350740	
40	COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTTORI SALENTO A RL	SAN PANCRAZIO SALENTINO	BR	PUGLIA	01944680741	UNICOOP
41	CRESCERE GIOCANDO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	SAN DONACI	BR	PUGLIA	01851720746	
42	EDIL 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CAROVIGNO	BR	PUGLIA	01881780744	
43	ESCULAPIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL - ONLUS	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	PUGLIA	02053470742	
44	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL IDEA 98	FRANCAVILLA FONTANA	BR	PUGLIA	01813020748	
45	POLISPINNAKER SOCIETA' COOPERATIVA	ERCHIE	BR	PUGLIA	01967810746	
46	PROGRESSO E SVILUPPO, SOCIETA' COOPERATIVA A RL	FASANO	BR	PUGLIA	02024230746	
47	SOCIETA' COOPERATIVA BETA GLOBAL SERVICE A RL	BRINDISI	BR	PUGLIA	02145940744	CCI
48	AGRIFIORE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ARL	FOGGIA	FG	PUGLIA	03240450712	
49	ASEF - AGENZIA SERVIZI FORMATIVI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MANFREDONIA	FG	PUGLIA	03082170717	
50	AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ARL	CARAPELLE	FG	PUGLIA	03521210710	
51	BRUNO BUOZZI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	PUGLIA	00607320710	
52	CO.SER. ITALIA COOPERATIVA SOCIALE	TORREMAGGIORE	FG	PUGLIA	03466160714	
53	COOPERATIVA SOCIALE LINEA VERDE	FOGGIA	FG	PUGLIA	00901650713	LEGA
54	EDIL 2001 SOCIETA' COOPERATIVA	LESINA	FG	PUGLIA	03149170718	
55	EDIL OMEGA SOCIETA' COOPERATIVA	LESINA	FG	PUGLIA	03552620712	
56	EDILCOS PIETRA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	PIETRAMONTECORVINO	FG	PUGLIA	02350810715	
57	EDIL-EK SOCIETA' COOPERATIVA	LUCERA	FG	PUGLIA	03621030711	CCI
58	ERITECNA, ENTE PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E L'ALTA FORMAZIONE	SAN SEVERO	FG	PUGLIA	03429180718	
59	GARGANO ADVENTURES - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	ISCHITELLA	FG	PUGLIA	02330770716	
60	IMT COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	FOGGIA	FG	PUGLIA	03617860717	

ELENCO N. 4/2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	ADESIONE
61	LA FINANZIARIA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ARL	FOGGIA	FG	PUGLIA	02352310714	
62	LA FORTEZZA SOCIETA' COOPERATIVA	LUCERA	FG	PUGLIA	03386670719	
63	LA PRINCIPESSA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	MANFREDONIA	FG	PUGLIA	03445900719	
64	LA TORRE SOCIETA' COOPERATIVA A RL	ZAPPONETA	FG	PUGLIA	03125910715	
65	LE ARCATE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	FOGGIA	FG	PUGLIA	03258180714	
66	MAXICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FOGGIA	FG	PUGLIA	03607750712	
67	PRIMAVERA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ORTA NOVA	FG	PUGLIA	00417380714	
68	RICCIARDI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	LESINA	FG	PUGLIA	03446090718	
69	SALUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FOGGIA	FG	PUGLIA	03083990717	CCI
70	SANTA DARIA SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	SANNICANDRO	FG	PUGLIA	02427420712	
71	SANTE' SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FOGGIA	FG	PUGLIA	03608050716	CCI
72	SOCIETA' COOPERATIVA RECAPITI - NOTIFICHE - RILEVAZIONI INTESA (RE.NO.RI.)	FOGGIA	FG	PUGLIA	03350510719	
73	TERRANOVA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	POGGIO IMPERIALE	FG	PUGLIA	02273810719	
74	TRASPORTI FEDERICIANI - SOCIETA' COOPERATIVA	LUCERA	FG	PUGLIA	03590640714	
75	ARAGONESE SOC. COOP. ARL	OTRANTO	LE	PUGLIA	02687910758	
76	ATHENA SOCIETA' COOPERATIVA	GALATONE	LE	PUGLIA	04060100759	
77	COOPERATIVA MESSAPIA VERDE PROD. ASSOCIATI SCARL	GALATINA	LE	PUGLIA	03643870755	
78	FILIPPO BOTTAZZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	TAURISANO	LE	PUGLIA	03732310754	
79	GALLIPOLI FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	GALLIPOLI	LE	PUGLIA	03228050757	
80	HELIANTUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	SQUINZANO	LE	PUGLIA	03904250754	
81	KINEPOLIS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	GALLIPOLI	LE	PUGLIA	03228650754	
82	LA TURISTICA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	GALATONE	LE	PUGLIA	03343200758	
83	L'ALBA - SOC. COOP. AGRICOLA	NARDO'	LE	PUGLIA	03289050753	
84	LECHEA SOC. COOP. A RL	LECCE	LE	PUGLIA	03467400754	
85	L'INCONTRO 96 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LECCE	LE	PUGLIA	03099010757	
86	O.A.S.I. (ORGANIZZAZIONE ASSOCIATA SUD ITALIA) - SOCIETA' COOPERATIVA	CALIMERA	LE	PUGLIA	03358670754	
87	OLEIFICIO SOCIALE AGRICOLO MYRON - SRL (O.S.A.M.- SRL)	MURO LECCESE	LE	PUGLIA	02267720759	
88	OLEIFICIO SS.ANNUNZIATA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	ARADEO	LE	PUGLIA	02492300757	
89	PUGLIA INSIEME - SOCIETA' COOPERATIVA	LECCE	LE	PUGLIA	04082950751	
90	ROSA DEI VENTI SOCIETA' COOPERATIVA	TRICASE	LE	PUGLIA	03912990755	

ELENCO N. 4/2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	ADESIONE
91	SALENTO LAVORO MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	CUTROFIANO	LE	PUGLIA	03874580750	
92	SAN MARCO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	GALATINA	LE	PUGLIA	03536500758	
93	SOCIETA' COOPERATIVA TERRA DI LEUCA	TRICASE	LE	PUGLIA	03767590759	
94	SUD CARNI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SAN CESARIOP DI LECCE	LE	PUGLIA	03752580757	
95	TAXI EURO.MED. - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	LECCE	LE	PUGLIA	03257670756	
96	TEKNA SISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA	STERNATIA	LE	PUGLIA	04139650750	
97	CARSERVICE PICCOLA SOC. COOP. A RL	GINOSA	TA	PUGLIA	02442100737	
98	CENTRO DISTRIBUZIONE DOLCIARIA SOCIETA' COOPERATIVA	GROTTAGLIE	TA	PUGLIA	02705930739	CCI
99	CO.GI.EL. PAVIMENTI SOCIETA' COOPERATIVA	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA	PUGLIA	02412930733	
100	DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA	GINOSA	TA	PUGLIA	02734010735	
101	ECOINVEST - SOCIETA' COOPERATIVA	MARTINA FRANCA	TA	PUGLIA	02616950735	
102	GINOSA 2000 SOC. COOP. A RL	GINOSA	TA	PUGLIA	01751440734	
103	INTESA SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	TA	PUGLIA	02678800737	
104	KIRAL SOCIETA' COOPERATIVA	GINOSA	TA	PUGLIA	02723720732	CCI
105	LA TRIADE SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CASTELLANETA	TA	PUGLIA	02557930738	
106	PITAGORA SOCIETA' COOPERATIVA - COOPERATIVA DI TRANSIZIONE SCUOLA - LAVORO (TSL)	TARANTO	TA	PUGLIA	02412500734	
107	SERVIZI & LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MARTINA FRANCA	TA	PUGLIA	02408610737	

12A06909

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 43 del 23 maggio 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana.

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 43 del 23 maggio 2012 ha affidato indagini geofisiche nell'ambito dell'intervento «Frazione di Montereggio - Sistemazione idraulica e idrogeologica della frazione nel comune di Mulazzo (Massa-Carrara)»;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 1° giugno 2012 - parte prima.

12A06908

Approvazione dell'ordinanza n. 44 del 23 maggio 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 44 del 23 maggio 2012 ha affidato indagini penetrometriche nell'ambito dell'intervento «Frazione di Montereggio - Sistemazione idraulica e idrogeologica della frazione nel Comune di Mulazzo (Ms).»;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 1° giugno 2012 parte prima.

12A06905

Approvazione dell'ordinanza n. 45 del 23 maggio 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana.

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 45 del 23 maggio 2012 ha affidato indagini geognostiche nell'ambito dell'intervento «Frazione di Montereggio - Sistemazione idraulica e idrogeologica della frazione nel comune di Mulazzo (Massa-Carrara)»;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 1° giugno 2012 - parte prima.

12A06906

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-146) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.